Numero della proposta

345

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861

Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. 7mbre 1862
dal Ministro dei Lavori Pubblici

OGGETTO

Riordinamento del Personale dei Lavori Marittimi

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del **186**

Progetto di

Legge portante un nuovo ordinamento del Personale dei lavori marittimi e del servizio relativo

Relazione e Progetto di Legge portante un nuovo ordinamento del Personale dei lavori marittimi e del servizio relativo.

Signori Deputati.

Nella costante e viva sollecitudine addimostrata ognora per la prosperità della navigazione e del commercio marittimo, il Parlamento ebbe già a sollecitare la preparazione di una legge che regolasse l'Amministrazione dei lavori marittimi legge che venne oggi presentata alle sue deliberazioni.

Con essa legge è proposta la sistemazione della parte legislativa che riguarda le opere dei porti, spiaggie e fari, giusta il desiderio che in Parlamento ne era stato esternato.

Resta adesso a sistemare convenientemente, in modo adeguato, il personale che deve sopraintendere a quella Amministrazione.

Quale profitto infatti si avrebbe da una bene ordinata classificazione dei Porti dello Stato, e da savie disposizioni che regolassero il contributo nelle spese dei porti, il miglior modo di condurre le faccende amministrative e tecniche, che li riguardano, se poi non vi fosse un personale opportunamente ordinato che faccia procedere le cose

nel modo più utile e secondo gli intendimenti del legislatore che ha sancita la legge? A che cosa servirebbe che i poteri dello Stato spiegassero costantemente fondi considerevoli per erigere porti nuovi, migliorare la condizione degli antichi, illuminare le coste marittime, se venendo poi alla pratica applicazione del tutto il maggior utile possibile dai fondi accordati, col preparare i progetti più convenienti, col dirigerne l'esecuzione nel modo migliore, e con far provvedere nel più perfetto ordine tutti i servizi relativi, si incontrasse un personale non abbastanza versato nella specialità, distratto da altri servizi, sottoposto ad ingerenze ed influenze inopportune, retto da norme diverse nelle varie Provincie, vaghe, mal definite?

Tale sconcerto è pur troppo la presente situazione.

Importanti opere da farsi nei Porti sono autorizzate dal Parlamento; per la parte amministrativa è proposta una legge che ci dia norme; ma poi è desso che altra legge venga a sistemare il personale relativo, ed ordinare il servizio che ha da disimpegnare.

Il personale che attualmente tratta gli affari riguardanti i lavori marittimi

è di due categorie distinte – Personale tecnico, superiore e subalterno – e Personale inferiore di servizio.

Il personale tecnico è quello stesso del Corpo del Genio Civile, che ha nelle sue attribuzioni anche il servizio dei lavori marittimi in tutte le provincie dello Stato, per quanto riguarda la parte tecnica.

La parte amministrativa contabile, mentre nelle antiche provincie, nelle Marche e nella Toscana è pure affidata allo stesso personale del Genio Civile, in quelle meridionali invece è tuttora contrattata da Commissioni speciali e istituite ad hoc delle quali, che era sanzionata da particolari disposizioni, aventi forza di legge, non ha ancora cessato di essere, niuna altra disposizione legislativa essendo intervenuta che le abbia abolite.

Quel personale tecnico, per le Provincie di Genova, Napoli, Palermo è costituito in altrettanti uffici speciali stabiliti in ciascuna di quelle città, ognuno dei quali ha la condotta immediata del servizio dei lavori marittimi nella rispettiva provincia, ed ha l'alta direzione del servizio marittimo delle altre Provincie che è affidato agli Uffici del Genio provin-

viali cumulativamente con tutti gli altri servizi ordinarj di acque e strade.

Hanno cioè dipendenza dall'Ufficio Centrale stabilito in Genova gli uffizi provinciali delle Provincie Liguri e Sarde, per quanto riguarda i lavori marittimi.

Da quello di Napoli dipendono gli Ingegneri Provinciali dell'Italia Meridionale Continentale e da quello di Palermo gli Ingegneri delle Provincie Siciliane.

In codeste ultime provincie lo indicato ordinamento di servizio fu stabilito recentemente e per disposizione amministrativa, in ragione della necessità in cui si trovava il Governo di disporre come meglio, affinchè il servizio importante dei lavori marittimi non avesse a soffrir detrimento, in attesa di disposizioni legislative che definitivamente lo venissero ad ordinare.

Un Ufficio speciale stabilito a Livorno, pure per recente disposizione Regia, ha lo incarico del servizio dei lavori marittimi nelle Provincie Toscane.

Altro Ufficio speciale dirige i lavori del Porto di Ancona, e finalmente per gli altri Porti delle Marche e dell'Emilia gli Ingegneri Provinciali disimpegnano

ciascuno il servizio nei limiti della Provincia rispettiva.

In quanto al Personale subalterno di servizio dei porti, comprende questo una numerosa categoria di persone costituite in molteplici funzioni, le quali formano però un complesso di operai ed utili strumenti di quel ramo importante di pubblico servizio.

Tali sono i custodi accenditori dei fari, i quali vegliano alla illuminazione delle coste.

Gli operai meccanici che concorrono allo stabilimento e mantenzione delle macchine che servono per la illuminazione.

Sopraintendenti ai porti che invigilano al buon governo delle banchine dei porti, corpi d'immagini, macchine galleggianti.

I padroni dei battelli a vapore, dei cavaporti, e pontoni da scaglione.

I custodi dei porti canali, Bacini e scali d'alaggio.

La sorte dei custodi fanalisti era regolata da speciale decreto nelle antiche provincie portante la data 21 Febbrajo 1836, che fu anche esteso alla costa Toscana con decreto recente in data 1° Giugno n. s.

In quanto a tutte le altre provincie nuove nell'Emilia e Marche niuna disposizione esisteva che le riguardi perchè nulla vi era il servizio dell'illuminazione.

Nelle Provincie Napolitane erano vigenti

alcune disposizioni parziali, relative al servizio dei porchi fanali che vi esistevano.

E nelle Provincie Siciliane dove il sistema d'illuminazione dal 1838 in poi era stato portato ad un grado di sistemazione assai soddisfacente le funzioni dei Fanalisti-accenditori vi erano stabilite dal regolamento provvisorio del 31 Gennajo 1856. d'un modo affatto incompleto.

I regolamenti vigenti nelle provincie meridionali davano altresì alcuna disposizione relativa ai Meccanici dei Fari, caricamenti esistente nelle altre Provincie nelle quali per tanto non eravi alcuna norma relativa.

Per quanto poi riguarda il rimanente personale dei sopratanti ai posti, piattoni di macchine galleggianti, custodi di posti canali, bacini e scali, nessuna disposizione esiste che li riguardi nelle varie provincie dello Stato.

Una legge pertanto che stabilisca la gerarchia e le attribuzioni del personale tecnico, gli uffici e la sorte del personale subalterno, ed estesa a tutte le Provincie dello Stato dia norme certe, uniformi per regolare e condurre in un modo franco, rapido, accurato questo ramo esteso ed importante di pubblico servizio è d'una necessità evidente.

Ella sarà complemento indispensabile dell'ordinamento del servizio amministrativo dei lavori marittimi e della classificazione dei Porti.

Nell'attuale ripartizione del servizio affidato al personale tecnico nei vari uffici speciali esistenti pei lavori marittimi e in quelli delle Provincie del litorale dello Stato ha dato a lamentare un notevole inconveniente.

Il Personale che disimpegna questo servizio fa parte del Corpo del Genio Civile, che indistintamente trovasi applicato talvolta agli Uffici del litorale, tal altra viene tramutato ad Uffici di Provincie interne, a seconda che altre esigenze di servizio, o la posizione di anzianità lo richiedono, e privati ed insistenti desiderii lo promuovono; ne nasce che mai non si arriva ad avere un personale stabile che sia versato nella specialità dei lavori marittimi; e importanti opere trovansi talora affidate a mani che pure sono per essere molto valenti nella generalità dell'arte delle costruzioni, ma mancano pure troppo di speciali cognizioni e d'esperienze in un ramo in cui quelle due qualità sono indispensabili.

Una legge pertanto che regoli la materia, dovrebbe aver per base che il personale d'arte destinato ai lavori marittimi non debba mai ad uscire dalla cerchia di quelle attribuzioni.

La legge che ha per iscopo di provvedervi essa, e che ora è sottoposta alle vostre deliberazioni, stabilisce la gerarchia del personale tecnico dei lavori marittimi identica a quella del personale del Corpo Reale del Genio Civile

portata dalla legge 20 Novembre 1859, ad eccezione del grado di Ispettore Generale che viene introdotto in questa, e di cui si dirà in appresso, e la regola con analoghe disposizioni, per la ragione che questo personale non sarebbesi ritenere come parte integrante del Corpo del Genio Civile, per conservare comunque il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e ricevere e cedere soggetti di personale dal servizio ordinario, più esteso, e conservare le consuete tradizioni del Corpo.

Tuttavia per le dette ragioni di convenienza che sia formato e conservato un personale speciale sperimentato, la legge stabilisce che esso nel mentre formerà parte integrante del Corpo del Genio Civile ne costituirà una sezione speciale distinta con anzianità propria, affinchè in niun caso e per qualsiasi ragione possa essere distolto da quel servizio, e passare permanentemente ad altri servizi ordinari.

Volle stabilire i corrispettivi dei gradi quel personale dovrà essere provveduto si è dovuto tenere a calcolo e fare indagini subite assegnare i stipendi in una misura alquanto maggiore di quella portata dalla legge del 1859 per i corrispondenti gradi del personale del servizio ordinario.

Gli Ispettori dei lavori marittimi diversamente dagli Ispettori del servizio ordinario i quali hanno limitate le loro funzioni a quelle di membri del Consiglio dei lavori pubblici verrebbero ad avere non solo la immediata direzione tecnica ed amministrativa del servizio marittimo nella Provincia in cui hanno sede, ma eserciterebbero a ritenere la direzione del servizio in un certo numero di Provincie assegnate alla loro giurisdizione, ed attenderebbero inoltre, all'occorrenza, alle funzioni di Membri del Consiglio Superiore.

Essendo pertanto investiti di più ampie attribuzioni, ragion vuole che siano provveduti di meglio adeguati compensi.

In quanto al rimanente personale è a ritenersi che nell'ordinario servizio dopo di equivalenti attendendo assente negli Uffici Provinciali incarichi straordinari da Comuni, Provincie, Consorzi, e Tribunali con autorizzazione Superiore, trovano in ciò alcuno maggiore compenso oltre ai modesti assegni di cui sono provveduti per legge.

Ciò non può aver luogo nel servizio dei lavori marittimi, dove, per la loro specialità il personale che vi attende non è solito aver altre delegazioni.

Questa circostanza anzi ha già reso difficile ottenere che valenti Ingegneri

del servizio ordinario del Corpo venissero a diminuire, sebbene temporaneamente, il servizio dei lavori marittimi.

Ad evitare tali inconvenienti e stabilire una disposizione ~~razionale~~ razionale si è creduto indispensabile introdurre nella proposta di legge per questo personale stipendi come si disse moderatamente maggiori.

Il servizio dei lavori marittimi essendo oggi provvisto di un imponente materiale navale ordinario ed a vapore per la costruzione dei porti e trasporto di materie, si è ravvisato necessario introdurre nel relativo personale una classe di Ingegneri Navali, affinchè gli Uffici Centrali possano ammetterne alcuni nel novero del personale componente. Però siccome questa parte di servizio è accessoria si è stabilito che gli Ingegneri navali avranno la loro carriera limitata al grado di Ingegnere di 1ª Classe, restando riservati i gradi superiori agli Ingegneri Idraulici, che costituiscono il ramo principale del servizio posto nelle attribuzioni del personale.

L'ordinamento del servizio, e somiglianza di quanto già in parte trovasi eseguito, verrebbe stabilito nel modo seguente.

Quattro Uffici Centrali ispezionati da un Ispettore del Corpo

avranno sede rispettivamente a Genova, Napoli, Palermo, Ancona, e ripartiranno ripartito il territorio dello Stato e delle adiacenti in quattro grandi compartimenti in ciascuno dei quali oltre all'Ufficio Centrale staranno altri Uffici secondari.

L'Ufficio Centrale avrà la immediata direzione del servizio della Provincia in cui sarà situato, ed i secondarj avranno nelle loro attribuzioni la direzione del servizio della propria circoscrizione sotto la dipendenza dell'Ufficio Centrale.

Le attribuzioni di ciascun Ufficio comprenderanno entro i limiti della propria giurisdizione, tutto quanto riguarda le spese dei Porti, Spedizione e Fari.

In tal modo si diramerano dagli Uffici Centrali le istruzioni ordinarie e le direzioni che valgano a far procedere regolarmente, prontamente, e nel miglior modo il servizio in tutta la estensione del territorio affidato alla loro giurisdizione.

Per vegliare sul complesso del servizio, esaminare sui luoghi le circostanze che valgano a promuovere le spese più importanti, ispezionare la perfetta esecuzione

nei vari compartimenti, consigliare il Ministero intorno alle più utili disposizioni e fornì, vorrebbe istituito un Ispettorato Generale da aversi presso il Governo Centrale, il quale potrà efficacemente concorrere a coadiuvare le funzioni amministrative presso la Direzione Generale dei lavori pubblici.

Tale è il complesso delle disposizioni che spero varranno a fornire allo Stato un personale capace di regolare convenientemente il servizio dei lavori marittimi e condurre al più conveniente risultato le grandiose spese che vanno da lunghi anni portati dal bilancio Italiano, quando piaccia alla vostra saggezza di voler sanzionare il Progetto di Legge che vi è sottoposto.

Progetto di

Legge portante un nuovo ordinamento nel personale dei lavori marittimi e del servizio relativo.

Capo 1. Personale

Art. 1.

Pel servizio dei lavori marittimi, tecnico ed amministrativo, è istituito, sotto la dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, un personale esclusivamente tecnico, superiore e subalterno.

Art. 2.

Esso formerà parte integrante del Corpo Reale del Genio Civile, di cui sarà una sezione col titolo: Personale dei lavori marittimi, esclusivamente destinato a quel servizio.

Art. 3.

Il personale superiore è formato nei seguenti gradi:

Ispettore Generale;
Ispettore di 1ª Classe.
Ispettore di 2ª Classe.
Ingegnere Capo di 1ª Classe.
Ingegnere Capo di 2ª Classe
Ingegnere di 1ª Classe,

Ingegnere di 2ª Classe
Ingegnere di 3ª Classe
Ingegnere Addetto

Art. 4°

Il personale subalterno è formato da:

Aiutante di 1ª Classe
Idem di 2ª Id.
Idem di 3ª Id.
Misuratore Assistente
Idem Volontario

Art. 5°

Sarà assegnato al personale tecnico una categoria particolare di personale di servizio coi seguenti gradi:

Sopraestante ai Porti di 1ª Classe
Idem Id. di 2ª Id.
Meccanico di Paratie ticolari di 1ª Classe
Idem Id. di 2ª id.
Id. Id. di 3ª id.
Fanalista per paratie ticolari di 1ª Classe
Idem Id. di 2ª id.
Idem Id. di 3ª id.
Patrone di piroscafo o motoscafo di 1ª Cl.
Id. Id. di 2ª id.
Id. Id. di 3ª id.
Custodi di Porti Canali e di Bacini da Carenaggio o Scali di 1ª Classe
Id. Id. di 2ª id.
Id. Id. di 3ª id.
Sotto Custodi

** Guarda Magazzini di 1ª Classe
Id. Id. di 2ª id.
Id. Id. di 3ª id.

Art.° 6.

Gli stipendj assegnati a ciascun grado sono regolati nella seguente misura:

Ispettore Generale:	£.	11,000.
Ispettore di 1.ª Classe	"	9,000.
Idem di 2.ª Idem	"	8,000.
Ingegnere Capo di 1.ª Classe	"	6,000.
Idem di 2.ª id	"	5,000.
Ingegnere di 1.ª Idem	"	3,600
Idem di 2.ª id	"	3,200
Idem di 3.ª id	"	2,800.

Gli Ingegneri Allievi avranno un assegno di £. 1,200 annue, quando dopo tre anni di servizio non abbiano ottenuto promozione al grado di Ingegnere.

Ajutante di 1.ª Classe	£	2,400.
Id. di 2.ª id.	"	1,800.
Id. di 3.ª id.	"	1,600.
Misuratore Ajutante	"	1,400.
Soprast.e ai posti di 1.ª Classe	"	2,000.
Id. id. di 2.ª id.	"	1,600.
Id. id. di 3.ª id.	"	1,200.
Meccanici di fiume di 1.ª id.	"	2,400.
Id. id. di 2.ª id.	"	1,800.
Id. id. di 3.ª id.	"	1,400.
Guardiamagaz.i di 1.ª id.	"	1,600.
Id. id. di 2.ª id.	"	1,000.
Id. id. di 3.ª id.	"	0,800.
Fanalisti di 1.ª id.	"	750.
Id. di 2.ª id.	"	650.
Id. di 3.ª id.	"	600.
Patroni di pontone di 1.ª id.	"	1,600.
Id. id. di 2.ª id.	"	1,200.
Id. id. di 3.ª id.	"	1,000.

Custodi ai Posti Consolari			"
e Bacini di	1ª Classe		1.200.
D. D. di	2ª d.	"	1.000.
D. D. di	3ª d.	"	800.
Sotto Custodi			600.

Ai Fanalisti che prestano servizio nell'Isola di Sardegna, nelle Isole dell'Arcipelago Toscano, esclusa l'Elba, e nelle Isole adjacenti alla Sicilia, è inoltre assegnato un sopraggoldo annuo di L. 100.

Un sopra soldo annuo di L. 150 è ugualmente assegnato ai Fanalisti dei Fari situati nelle Isole adjacenti alla Sardegna.

Art.° 7°

In ogni Faro uno dei Fanalisti ha la qualità di Fanalista Capo. Egli è responsabile del servizio e lo dirige pegna in concorrenza cogli altri Fanalisti. È incaricato della Contabilità del faro, e della Amministrazione degli oggetti di corredo che sono a lui consegnati, e dei quali ha la responsabilità. In compenso di questo speciale incarico riceve un sopraggoldo annuo di L. 100 e pel tempo che esercita le funzioni di Contabile.

Art.° 8°

Oltre allo stipendio è accordato agli Ufficiali del ~~Genio~~ Lavori marittimi ed al personale subalterno per ogni trasporto fuori dell'ordinaria loro residenza una indennità giornaliera, ed un'indennità

di viaggio, regolata nei seguenti termini:

	al giorno	Chilometro	
Ispettore Generale	20	0.	30.
Ispettore di 1.a e 2.a Classe	16	0	60
Ingegneri Capi di 1.a e 2.a id.	10	0	40
Id. delle 3.e Classi e Mecc.ci	8	0	30
Aiutanti delle 3.e Classi	5	0	25
Assistenti	4	0	20
Soprastanti ai porti	4	0	20
Meccanici ai fari	5	0.	25
Guarda magazzini	4	0	20
Patroni di pontonee	4	0	20
Fanalisti Custodi	3	0.	20
2.i Custodi di porti canali	3	0	20

Nel calcolo delle distanze si tiene conto dei chilometri percorsi nell'andata e nel ritorno.

Fino a distanza di due chilometri non si fa luogo ad indennità di corsa.

Per le distanze che superano i due, ma non oltrepassano i dieci chilometri, non ha luogo l'assegno per indennità giornaliera; si applica invece l'indennità di viaggio.

Per le percorrenze oltre i dieci saranno rimborsate per spese di trasporto agli Ispettori ed Ingegneri Capi il corrispettivo del biglietto di 1.a Classe aumentato del quinto.

Agli Ingegneri di ogni altro grado, ed al basso personale il corrispettivo del biglietto di 2.a classe aumentato di un sesto.

Sui piroscafi è accordato il corrispettivo del prezzo dei posti di 1.a Classe, aumentato di un sesto agli Ispettori, Ingegneri d'ogni grado.

Al tutto il rimanente personale è

accordato un'indennità corrispondente al prezzo dei posti di 1ª Classe, aumentato di un ottavo.

Art.° 9°

I sopratanti ai posti, i Fanalisti, ed i Custodi e Sotto Custodi dei Porti Canali sono provveduti di alloggio.

Art.° 10°

I Custodi e Sotto Custodi dei Porti Canali, Bacini e Scali, quando in occasione dei lavori di campagna prestano l'opera ed assistenza loro hanno un'assegnamento giornaliero di N.° 3 pei giorni in cui prestano tale speciale opera.

Art.° 11°

L'anzianità rispettiva di questo personale è regolata fra i varii membri che lo compongono.

Art.° 12°

Le nomine e le promozioni degli Ispettori, Ingegneri, Aiutanti hanno luogo per Decreto Reale in ragione di merito avuto riguardo all'anzianità.

Tutte le altre nomine e promozioni hanno luogo per Decreto Ministeriale ugualmente per merito avuto riguardo all'anzianità

all'anzianità.

Art.° 13.°

L'ammessione ad Ingegnere Allievo ed a Misuratore Volontario ha luogo per Decreto Ministeriale.

Art.° 14.°

Le nomine e promozioni non potranno aver luogo se non nell'ordine progressivo di grado e di Classe

Art.° 15.°

Gl'Ingegneri Capi di 1.ª Classe non potranno essere nominati Ispettori se non dopo 4 anni di grado.

Pel passaggio da ogni altro grado di Ingegnere al grado superiore occorreranno almeno 3 anni.

Per gl'Impiegati subalterni d'ogni genere le promozioni da una classe all'altra, e del grado di Ajutante a quello di Ajutante non potranno conferirsi se non dopo due anni almeno di servizio nella classe o grado inferiore.

Art.° 16.°

Gli Ingegneri Allievi sono quelli fra quelli che hanno ottenuto il grado accademico di Ingegnere in una delle Università del Regno, e sono forniti di un Diploma di Ingegnere Navale

evengono ammessi soltanto dopo compiuti quei corsi di pratica e subiti quelli esperimenti che saranno determinati da un regolamento approvato per Decreto Reale.

Gli Ingegneri Allievi non potranno ottenere il grado di Ingegnere di 3ª Classe se non dopo aver fatto prova di capacità e sostenuto un esame nelle forme che verranno stabilite dal regolamento medesimo

Art.° 17.

I Volontarj per la carriera subalterna del personale dei Lavori marittimi saranno scelti fra quelli che hanno il grado di Maiscalco, o di un grado corrispondente secondo l'ordinamento delle diverse Università, o delle scuole tecniche Italiane, e per essere nominati Aggiunti dovranno soggettarsi a quelli esperimenti che saranno prescritti dal predetto regolamento.

Art.° 18.

Gli Aggiunti di 1ª Classe che hanno servito con distinzione potranno ottenere il grado di Ingegnere di 3ª Classe dopo tre anni almeno di grado, e previi quelli esperimenti che verranno prescritti dal regolamento predetto. Non più del quinto delle nomine di Ingeg.re di 3ª Classe potrà essere conferito agli Aggiunti suddetti.

Art.° 19.°

I Soprastanti ai Porti, ed i Patroni di Portone sono sempre scelti fra individui che abbiano ottenuto un grado nella Scuola Militare o Mercantile.

Art.° 20.°

I Meccanici ai Fari ed i Custodi dei Porti Canali, e dei Bacini di Carenaggio sono scelti rispettivamente fra abili operai meccanici ed operai pratici dell'Arte delle costruzioni i quali sono previamente sottoposti a quelli esami teorici prescritti dal Regolamento dianzi citato.

Art.° 21.°

I Custodi dei Porti Canali e Bacini e Scali potranno esser provveduti di Aggiunti i quali sostengano gli esami prescritti per la nomina dei Volontari e Misuratori Aggiunti.

Art.° 22.°

I Fanalisti sono scelti dai Fanalisti Allievi, i quali avendo prestato un servizio d'esperimento almeno per tre mesi con lode

riconosciuti idonei da uno degli Ispettori del Corpo.

Art.° 23.°

Per essere nominato Fanalista è necessario essere valido, aver soddisfatto alle leggi della leva, sapere leggere e scrivere, e non aver oltrepassato i 45 anni di età.

Art.° 24.°

I Fanalisti Allievi ammessi al servizio d'esperimento per disposizione Ministeriale sono scelti di preferenza fra individui che appartengono ai Corpi della Regia Marina Militare, e che abbiano prestato servizio, e ne siano stati onorevolmente congedati, o fra individui matricolati nella Marina Mercantile, ed in difetto di questi, da individui che abbiano degnamente servito nei Corpi dell'Esercito.

Art.° 25.°

Gli Allievi Fanalisti mentre durano in servizio di esperimento hanno una indennità di £.° 1, 50 al giorno

Art.° 26.°

Gli Ufficiali tutti dei

lavori marittimi esclusivamente destinati al servizio tecnico dipendente dal Ministero dei Lavori Pubblici non possono prendere alcuna ingerenza in servizio di privati, di Corpi Morali, o di Società, ne' accettare deleghe zioni dai Tribunali, senza una speciale autorizzazione del Ministero da cui dipendono.

Art. 27.

A tutti indistintamente gli Ufficiali predetti è vietato di prendere parte nel loro privato interesse a qualunque impresa di pubblici lavori sotto pena di essere considerati come demissionarii.

Art. 28.

Gli Ingegneri navali ammessi nel personale dei lavori marittimi non potranno in niun tempo essere investiti di un grado superiore a quello di Ingegnere di 1ª Classe.
Quando però avessero percorso dieci anni di servizio in quel grado avranno diritto ad un aumento di stipendio corrispondente ad un decimo

Capo II.
Ordinamento del servizio.

Art. 29.
Il servizio dei lavori marittimi

comprende tutto ciò che si riferisce alle opere d'arte dei Porti, spiagge, fari, macchine d'escavazione e di trasporto di ogni sorta, galleggianti d'ormeggio, e di segnalamento, esclusa ciò che riguarda i porti e le difese militari.

Art.° 30.°

Pel disimpegno di quel servizio è istituita un'Ispezione Generale e 4 Compartimenti d'Ispezione.

Art.° 31.°

L'Ispettore Generale ha sede presso il Ministero dei Lavori pubblici.

Concorre nel trattare la parte Amministrativa presso la Direzione Generale.

Compie nei vari Compartimenti le Ispezioni necessarie per riconoscere l'andamento del servizio, dare le direzioni occorrenti e più minutissime, esatto e utile disimpegno del medesimo, raccogliere le notizie che possano porlo in grado di promuovere presso il Ministero l'eseguimento delle opere interessanti.

Art.° 32.°

Il primo compartimento d'Ispezione

ha Ufficio Centrale a Genova,
il 2° a Napoli. Il 3° a Palermo
il 4° ad Ancona.

Art.° 33°

Sono inoltre istituiti i seguenti
Uffici di distretto:
Nel 1° Compartimento:
Oneglia Cagliari Sassari Livorno
Nel 2°: Salerno Reggio Taranto
Nel 3°: Caltanissetta Girgenti Messina
Nel 4°: Ravenna Barletta Brindisi

Art.° 34°

In ogni compartimento d'Ispezione
saranno e sono stabiliti sulla proposta
dell'Ispettore, e per disposizione del
Ministero dei Lavori pubblici, Uffici
temporanei, a seconda delle esigenze
del servizio, composti di quel numero
di Ingegneri e subalterni richiesto
dalle esigenze medesime.

Art.° 35°

In tal caso, agli Ingegneri
Aiutanti ed Assistenti temporanea-
mente delegati a quelli uffici, sarà
assegnata una straordinaria indennità
da stabilirsi dal Ministero dei Lav.
pubblici a seconda dei casi, che però
non potrà eccedere la metà dello
stipendio di cui sono rispettiva-
mente provvisti.

Art.° 36.

La giurisdizione del 1.° Compartimento si estende dal confine Francese, al confine Romano, e comprende la Sardegna e l'Arcipelago Toscano.

Quella del 2.° compartimento comprende il litorale meridionale del confine Romano.

Quella del 3.° comprende il litorale della Sicilia ed Isole dipendenti.

Quella del 4.° confine si estende dal Capo S.ta Maria di Leuca al confine veneto.

Art.° 37.°

L'estensione della giurisdizione degli Uffizi di ciascun compartimento verrà stabilita per Decreto Reale.

Art.° 38.°

A disposizione dell'Ispettore Generale è posto quel numero di Ingegneri e subalterni che secondo le esigenze del servizio il Ministero riconoscerà necessario.

Art.° 39.°

Ogni Uffizio di Compartimento è composto di un Ispettore, un Ingegnere Capo, e un competente numero

di Ingegneri e Funzionari subalterni.

Può essere retto da un Ingegnere Capo.

Avrà un impiegato d'ordine coll'annuo assegno di L. 1200.

Art. 10°

Gli Uffizi di Distretto sono retti da un Ingegnere Capo, da Ingegneri ordinarii, e constano di un competente numero d'Ingegneri e Funzionarii subalterni.

Art. 11°

Ogni Uffizio d'Ispezione ha la direzione del servizio tecnico ed amministrativo della Provincia in cui è situato, e l'altra direzione del servizio del territorio compreso nel Compartimento d'Ispezione.

Art. 12°

Ogni Uffizio di distretto ha la Direzione del servizio entro i limiti della propria giurisdizione sotto la dipendenza diretta dell'Ispettore del compartimento.

Art. 13°

Le relazioni fra i funzionarii di uno stesso Uffizio e quelle fra l'Uffizio Centrale e gli Uffizi di ogni compartimento sono determinate dal Regolamento approvato per decreto Reale.

Art.° 44.°

L'Ispettore Generale e gli Ispettori dei lavori marittimi formano parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ed uno almeno vi interviene ogni qual volta vi si trattino affari importanti relativi ai lavori marittimi.

Art.° 45.°

I locali per gli Uffici del Genio Civile sono provveduti dal Governo ed a ciascun Ufficio è addetto un inserviente con assegno fisso da Lire 600 ad 800 Lire annue secondo i luoghi.

Art.° 46.°

Per le spese di cancelleria, di lumi, legna, ed ogni altra d'Ufficio sarà concessa una somma fissa ai Capi di Ufficio Centrale proporzionata alla maggiore o minore importanza del servizio compresa fra L.re 1200 e L.re 2400 all'anno.

Agli Uffizi dipendenti fissi e temporanei sarà corrisposta una indennità che non potrà mai eccedere L.re 300 annue.

L'entità di tali assegni sarà stabilita dal Ministero dei Lavori pubblici.

Art.° 47.°

Il Regolamento sancito per Decreto

Reale determina le relazioni degli Uffizii dei lavori marittimi coi Capitani dei porti e funzionarj di Marina per ciò che concerne la sorveglianza e conservazione delle opere dei porti medesimi. Altro regolamento stabilisce il modo di disimpegnare il servizio dei fari e fanaletti.

Art.° 48.°

Sono soppresse le Commissioni dei Porti esistenti nelle Provincie Marittime del Regno, in parte tecnica ed economica del servizio relativo, restando affidata agli Uffizii dei lavori marittimi giusta il disposto della presente legge e delle leggi generali Amministrative.

Art.° 49.°
Disposizioni Transitorie.

Per la sistemazione del Personale dei lavori marittimi, il Ministero dei lavori pubblici, ai ruoli del personale di Ingegneri e subalterni designati fra quelli componenti il Genio Civile che hanno esplicato ai lavori marittimi, o che vi mostrano maggiore attitudine, e potrà valersi anche di Ingegneri estranei, i quali abbiano compiuti lavori marittimi importanti.

Art.° 50.°

Il personale subalterno verrà scelto fra quello esistente in servizio

sotto altri titoli, proveniente dai servizi civili, e con gradi e funzioni analoghe, a mimo dell'attitudine che darà prova di possedere, e con giunta equiparazioni di grado e di stipendio.

Art.° 51.

Per le occorrenze dei lavori straordinari che rendano necessario un temporaneo aumento di personale, oltre a quello richiesto dalle condizioni normali del servizio, sarà provveduto con delegazione di Ufficiali del personale del servizio ordinario del Genio Civile, i quali, pel tempo in cui presteranno quel servizio riceveranno un supplemento di stipendio da equiparare lo stipendio di cui sono provveduti i funzionari dei lavori marittimi di pari grado.

Art.° 52.

Il personale che era soggetto di stabile collocamento nei servizi espletati in forza della presente legge, e che non troverà luogo nel nuovo ordinamento, continuerà a percepire lo stipendio di cui è provveduto, finchè sia collocato altrimenti in modo corrispondente in servizi governativi.

Art.° 53.°

Sono abrogate le leggi, i Regolamenti e le consuetudini in vigore nelle diverse località, nella parte che fosse contraria alla presente Legge

N 3 Up.

Progetto di Legge presentato dal Ministro dei Lavori pubblici (Depretis)

Riordinamento del Corpuale dei Lavori marittimi e del relativo servizio

Firmata dal 16 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Il nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici è autorizzato a presentare al Parlamento nazionale l'unito progetto di legge sul Riordinamento del personale dei lavori marittimi ed è incaricato di sostenerne la discussione

Torino 16 novembre 1862.

Vittorio Emanuele

Depretis